

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 29-05-2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON CAPPOTTI TERMICI

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **09:10** in **Videoconferenza**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **FRANCESCO LIMATOLA** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
LIMATOLA FRANCESCO	X	
PACCIANI STEFANIA	X	
MENGHINI ELENA	X	
RABAZZI EMILIANO	X	
RUSCI BARBARA	X	
MORI ANTONIO	X	
IANNUZZI FRANCO	X	
STACCHINI LEANDRO		X
CATONI GIORGIO	X	
BROGI ULDERICO		X
PAZZAGLI PAOLO	X	
PIRAS LORENZO		X
GAMBASSI MARIO	X	

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Partecipa e assiste il Dott. **DOMENICO FIMMANO'**, incaricato della redazione del processo verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

Premesso che

- con deliberazione consiliare n° 11/2021 stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed approvato il regolamento per l'applicazione del suddetto canone, definito per brevità "canone patrimoniale unico", con decorrenza dall'anno 2021;
- la recente normativa urbanistica prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni nell'atmosfera ecc.
- il D.L. 19 maggio 2020 n° 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n° 77 ha previsto un'agevolazione fiscale che eleva al 110% (superbonus) l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- tra gli interventi incentivati dalle suddette norme sono previsti gli quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio cosiddetti "cappotti termici" ;

Rilevato che con il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico non sono state espressamente disciplinate le occupazioni di suolo pubblico conseguenti alla realizzazione di cappotti termici;

Ritenuto opportuno regolamentare tali fattispecie di occupazioni modificando e/o integrando l'articolo 38 relativamente alla "durata" della concessione, introducendo l'art. 43 bis relativo alle disposizioni per la realizzazione di interventi ad alta efficienza energetica, l'art. 44 che individua i "criteri per la determinazione del canone" e l'art. 47 del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico anche al fine di semplificare il procedimento amministrativo;

Rilevato inoltre che per errore all'art. 50, comma 1, lettera c) del regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 31/03/2021 è stata prevista la riduzione del 50% per occupazioni temporanee ricorrenti superiori a 30 giorni anziché per occupazioni superiori a 14 giorni e ritenuto opportuno applicare l'agevolazione confermando quanto previsto per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -TOSAP- e cioè prevedendo detta riduzione per occupazioni superiori a 14 giorni;

Visto l'art. 1, commi da 816 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 56/2021 che differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio, tra l'altro, la competenza in materia di regolamenti comunale di tributi ed altre entrate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, n...7./2021 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE

1) DI MODIFICARE, per quanto espresso in premessa, il regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico approvato con propria deliberazione n° 11 del 31/03/2021 come segue:

all'art. 38 "Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione" dopo le parole

....

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

-A termine, per la durata massima di anni 29;....

viene aggiunto il seguente punto

-Per tutta la vita dell'edificio per i cappotti termici o involucri ad alta efficienza energetica;

dopo l'art. 43 viene aggiunto il seguente articolo

Art. 43-Bis-Disposizioni per i cappotti termici o per la realizzazione di involucri ad alta efficienza energetica.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai cappotti termici o agli involucri ad alta efficienza energetica che occupino il suolo pubblico o aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. La realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) lo spessore massimo consentito è di cm. 15 comprensivo di intonaci e finiture;
 - b) dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
 - c) l'intervento non dovrà pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - d) nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto, con il ripristino a regolare d'arte dello stato dei luoghi;
 - e) l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica, così come in tutte le occupazioni di suolo pubblico.
3. Per la corretta istruttoria della pratica finalizzata all'autorizzazione dell'occupazione permanente del suolo pubblico, l'istanza dovrà contenere, la seguente documentazione integrativa:
 - a) schema grafico che indichi nella pianta del piano terra il corretto ingombro definitivo del cappotto in progetto rispetto allo spazio pubblico prospiciente.
 - b) schema grafico rappresentante la sezione trasversale; tali schemi devono essere corredati da tutte le quotature necessarie a dimostrare l'effettivo rispetto delle dimensioni minime come previsto dalle norme vigenti in materia, per la garanzia dell'accessibilità e della percorribilità dei marciapiedi e delle strade interessate dalla realizzazione del cappotto;
 - c) lo schema grafico dovrà essere ricavato da rilievo sul campo che rappresenti l'edificio, l'ingombro del cappotto debitamente quotato ed un adeguato contesto;
 - d) relazione a firma di un tecnico abilitato attestante la fattibilità del cappotto termico rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Il superamento di eventuali interferenze con i pubblici servizi, dovrà essere preventivamente concordato con gli enti proprietari ed eventuali spese aggiuntive saranno a carico del richiedente.

La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata esclusivamente previa verifica dei criteri sopra descritti, nonché del parere favorevole della Polizia Municipale attestante il mantenimento dei minimi garantiti per la viabilità veicolare e pedonale. Nei tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati di questo comune,

l'istanza di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata all'ente proprietario della strada.

Questo comune provvederà al rilascio dell'atto concessorio previa acquisizione del nulla osta da parte dell'ente proprietario.

La concessione all'occupazione del suolo pubblico connessa all'installazione del cappotto termico o dell'involucro ad alta efficienza energetica è rilasciata con atto formale, a titolo oneroso, la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

all'art. 47 "Modalità di applicazione del canone"

viene aggiunto il seguente comma 10:

10. Per le occupazioni realizzate con cappotti termici o involucri ad alta efficienza energetica la tariffa è applicata al metro lineare di occupazione di spazio pubblico (ossia pari alla lunghezza del fabbricato interessato dall'intervento). In tal caso il canone è una tantum, da pagarsi al momento del rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

all' Articolo 50 - Agevolazioni

comma 1 lettera c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento

le parole 30 giorni sono sostituite con 14 giorni

2) DI DARE ATTO CHE per effetto delle modifiche apportate al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico composto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla L. 160/2019 art. 1 c. 837, lo stesso risulta complessivamente riformulato come da testo allegato a parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B);

3) DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL

4) DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione della tariffa del canone da applicare per le occupazioni di suolo conseguenti alla realizzazione di cappotti termici o involucri ad alta efficienza energetica.

Il Sindaco comunica che il Comune ha assunto un'unità lavorativa a tempo parziale e determinato che si occuperà del canone patrimoniale unico per cappotto termico. L'Assessore Rabazzi fa notare che con questo atto si va a definire le modalità di applicazione del canone per il suolo pubblico. Per le occupazioni realizzate con cappotti termici la tariffa è applicata al metro lineare di occupazione di spazio pubblico ed il canone è una tantum. La tariffa sarà fissata dalla Giunta comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi , deliberare in merito;
VISTO il seguente esito della votazione: approvato all'unanimità.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: Approvato all'unanimità.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO LIMATOLA

II SEGREATRIO
DOMENICO FIMMANO'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO
DOMENICO FIMMANO'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.